



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I.E.

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 75 del 08.10.2025

OGGETTO: Utilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, della Dott.sa Simona La Rosa (assistente sociale), dipendente a tempo parziale ed indeterminato del Comune di Valledolmo, per 12 ore settimanali, per il periodo intercorrente tra il 06 ottobre 2025 ed il 31 dicembre 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno **otto** del mese di **ottobre**, alle ore **14:55** si riunisce la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Previa convocazione del Sindaco **GIROLAMO ANZALONE** per le vie brevi, la presente adunanza si tiene in modalità mista, intendendo per tale quella in cui taluni dei suoi membri siano in compresenza in un medesimo luogo e altri collegati in tele e/o video conferenza e si dà atto che sono i seguenti signori:

				Presente	Assente
1	Girolamo	ANZALONE	Sindaco	X	--
2	Sara Valeria	SAPIENZA	Vice Sindaco	Collegata da remoto	--
3	Giacomo	BONDI'	Assessore	Collegato da remoto	--
4	Antonietta	SPARACIO	Assessore	Collegata da remoto	--
5	Giuseppe	INDIA	Assessore	Collegato da remoto	--

TOTALE PRESENTI

Partecipa il Segretario Comunale **Avv. Vincenzo Lodato**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede alla adozione della seguente proposta di deliberazione.



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: Utilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, della Dott.sa Simona La Rosa (assistente sociale), dipendente a tempo parziale ed indeterminato del Comune di Valledolmo, per 12 ore settimanali, per il periodo intercorrente tra il 06 ottobre 2025 ed il 31 dicembre 2025.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, su indirizzo politico del Sindaco, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

PREMESSO che:

- il Sindaco del Comune di Ventimiglia di Sicilia, con nota prot. 6911 del 30.09.2025, ha richiesto al Sindaco del Comune di Valledolmo l'assenso per l'utilizzo del dipendente **Dott.sa Simona La Rosa** allo svolgimento dell'attività di assistente sociale (ex cat. D), **al di fuori del normale orario di servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, per 12 ore settimanali**, con decorrenza dal **06 ottobre 2025** e fino al **31 dicembre 2025**;

- con Delibera di Giunta Comunale del Responsabile del Procedimento del Comune di Valledolmo n. 98 del 06/10/2025 il Comune di Valledolmo *ha autorizzato, a decorrere dal giorno 06.10.2025 e fino al 31.12.2025*, l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 31/2004, del dipendente ing. **Dott.sa Simona La Rosa**, Assistente Sociale (cat. D), presso il Comune di Ventimiglia di Sicilia, per un tempo di lavoro pari a **12 (dodici) ore settimanali**;

RICHIAMATI

- il comma 557 dell'art. 1 della legge 311/2004 che testualmente recita: *"I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza"*;

- l'art.92 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 secondo il quale *"Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti"*;

- l'art. 53, co. 8, del D. Lgs 165/2001, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;

- il parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013 dell'1 1/012/2013, che in risposta al quesito del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, prot. n. 15802 del 7/11/2013 - ha confermato che la disposizione di cui all'art. 1, co. 557, della legge 311/2004, da qualificarsi come "normativa speciale", costituisce una deroga al principio dell'unicità della prestazione lavorativa di cui all'art. 53, c. 1, del D. Lgs 165/2001;

- la risoluzione n. 70/2010 Regione Piemonte - Settore Autonomie Locali - che, in merito al quesito, sulla possibilità di instaurare un rapporto di servizio a scavalco con dipendente part time a tempo indeterminato di altro Comune avente in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato in altro Comune, ha precisato che: *“nulla osta allo svolgimento di più servizi a scavalco per il personale a part time, dato che tale possibilità di servizio a scavalco è autorizzabile per i dipendenti a tempo pieno dei Comuni, a maggior ragione è autorizzabile il personale part time, il quale, può addirittura svolgere due rapporti di lavoro part time contrattualizzati con due Enti”*;

- il parere del Consiglio di Stato Sez. I n.2141/2005 del 25 Maggio 2005 secondo il quale: L'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, ed in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale;

- la circolare n. 2/2005 del 21 Ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *“Gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di Lavoro”*, anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

- Il parere della Corte dei Conti Sez. Lombardia 448/2013 secondo il quale *“Qualora l'Amministrazione istante intende utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura di convenzione ai sensi dell'Art. 1 comma 557 della legge 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque, espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di una assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto agli effetti al comando e per tale motivo, rientrando nel computo finanziario prescritto dall'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010”*;

- la deliberazione n. 4/2013 della Corte dei Conti a SS.RR. per la Regione Siciliana in sede consultiva, nella quale viene affermato che: *“La fattispecie recata dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 cit. non è prevista espressamente fra quelle indicate dall'art. 9 comma 28 cit. del D.L. 78/2010 (parzialmente abrogato dal D.L. 90/2014). Tale limite non riguarda, dunque, tutte indistintamente, le forme di impiego di personale, diverse da quelle a tempo indeterminato (che rappresenta la regola: cfr. art. 36 D.Lgs. n. 165/2001) che possono intercorrere con la P.A. Come già affermato dalla stessa Corte (cfr. Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto par. n. 17 del 20 maggio 2008) la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra, quindi, una forma flessibile di assunzione e di impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie. Le fattispecie di cui al citato art. 1, comma 557, L. 311/2004, non comporta l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporti di lavoro del tipo di quelli dalla stessa indicati con incremento di spesa, consentendo, al contrario, un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari, di un unico rapporto di lavoro. Infatti, l'utilizzo di un dipendente appartenente ai ruoli di altro ente, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n.311/2004, operazione non qualificabile come assunzione ovvero operazione neutra per la finanza pubblica”*;

- il parere del Ministero dell'Interno del 20/11/2015 che sulla questione se l'utilizzo del dipendente ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 necessiti di una specifica regolamentazione del rapporto, ha chiarito che *“secondo l'orientamento della giurisprudenza contabile, poiché la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 della legge 311/2004 è assimilabile al comando, non risulta necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'Amministrazione di provenienza”*

DATO ATTO che la disciplina sopra citata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'art. 53 – comma 1 – del D.Lgs.165/2001, come confermato al riguardo dal parere del C.d.S. n. 2141/2005 espresso nell'adunanza del 25/05/2005 e dalla circolare n. 2/2005 del 21/10/2005 emanata dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, direzione Centrale per le Autonomie;

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si riporta: “l’art 1, comma 557 della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, ed in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;
- il parere del dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 2 del 26.05.2014 ed il nuovo parere del Consiglio di Stato, Sez. I n. 03764/2013 che prevedono la possibilità di conferire la responsabilità di un ufficio o servizio al dipendente di un’altra amministrazione, utilizzato ai sensi del comma 557, art. 1 della Legge n. 311/2004 anche nel caso in cui l’utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno previsto dall’art. 4, comma 2-bis del CCNL del 14.09.2000;

RILEVATO che:

- il comune di Ventimiglia di Sicilia ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dato atto che la *ratio* della norma di cui all’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell’attività di dipendenti di altri Enti Pubblici;
- la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell’unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall’Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall’ordinamento italiano;
- per il Comune risulta necessario avvalersi della professionalità del dipendente di altra Amministrazione;

DATO ATTO che il Comune di Valledolmo ed il Comune di Ventimiglia di Sicilia, con il consenso del dipendente interessato, per le vie brevi, hanno raggiunto l’intesa circa l’attivazione di uno scavalco d’eccedenza, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 31/2004, per l’utilizzazione dal 06 ottobre 2025 fino al 31 dicembre 2025, per un tempo di lavoro pari a 12 (dodici) ore settimanali, della dott.ssa Simona La Rosa presso il Comune di Ventimiglia di Sicilia al fine di poter garantire il fondamentale servizio di assistenza sociale;

DATO ATTO che tale prestazione sommate all’ordinario orario di lavoro della dott.ssa Simona La Rosa svolte presso l’Ente di provenienza non determina il superamento del tetto massimo settimanale fissato in 48 ore dal D.Lgs 66/2003 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che in ogni caso, a prescindere dal termine finale fissato nell’autorizzazione, gli effetti di questa cesseranno automaticamente nel caso di interruzione del rapporto lavorativo da parte del dipendente con il Comune di Valledolmo;

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 23 del 02.09.2024 con la quale è stata attribuita, la funzione dirigenziale al dott. Paolo Sarullo, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/ 2000, con la relativa attribuzione della posizione organizzativa del II Settore: Finanziario;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

VISTO l'art. 1, comma 59 della legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che per il procedimento di che trattasi non sussistono in capo al Responsabile del procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L. n.190/2012, come contemplato dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

VISTO il bilancio di previsione 2025 – 2027, approvato con Delibera di C.C. n. 35 del 19.12.2024;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con delibera di G.C. n. 29 del 4/6/2014;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **di dare atto**, per le motivazioni indicate in narrativa, che il suddetto dipendente dott.ssa Simona La Rosa svolgerà attività lavorativa extra orario di lavoro presso il Comune di Ventimiglia di Sicilia, dal giorno **06 ottobre 2025** e sino al **31 dicembre 2025**, per n. 12 ore settimanali, in aggiunta a quelle prestate presso il comune di Valledolmo, nella forma di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 31/2004, per l'espletamento delle mansioni di Assistente Sociale (ex cat. D);
- 3) **di disporre** di conseguenza ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, l'utilizzo da parte del Comune di Ventimiglia di Sicilia, della dott.ssa Simona La Rosa, dipendente a tempo pieno e parziale del Comune di Valledolmo, con il profilo di Assistente Sociale (ex cat. D), per un numero massimo di 12 ore settimanali, nel rispetto del vincolo dell'orario d'obbligo di 48 ore settimanali per il periodo dal 06 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025, giusta Delibera di Giunta Comunale del Responsabile del Procedimento del Comune di Valledolmo n. 104 del 06/10/2025;
- 4) **di dare atto** che al suddetto dipendente spetterà il compenso per le ore settimanali effettuate corrispondente alla categoria "Funzionari" del vigente CCNL di cui è già in godimento;
- 5) **di imputare** la spesa per l'utilizzo del dipendente sul pertinente intervento del Bilancio di Previsione 2025/2027 – Esercizio finanziario 2025, dove esiste la relativa disponibilità finanziaria;
- 6) **di dare atto** che, in ogni caso, a prescindere dal termine finale fissato nell'autorizzazione, gli effetti di questa deliberazione cesseranno automaticamente nel caso di interruzione del rapporto lavorativo con il Comune di Valledolmo;
- 7) **di demandare** al Responsabile del Settore Finanziario, nella qualità di responsabile del Servizio Personale l'attuazione di tutti i successivi atti ivi compreso la determinazione dell'orario di lavoro;
- 8) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii., stante la necessità di questo Ente di avvalersi con immediatezza della dipendente in questione;
- 9) **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Valledolmo ed alla dipendente interessata;

10) **di dare mandato**, al I Settore: Ufficio di segreteria, di pubblicare il presente provvedimento:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online
- permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

Ventimiglia di Sicilia, 08.10.2025

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
f.to Dott. Paolo Sarullo

OGGETTO: Utilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, della Dott.sa Simona La Rosa (assistente sociale), dipendente a tempo parziale ed indeterminato del Comune di Valledolmo, per 12 ore settimanali, per il periodo intercorrente tra il 06 ottobre 2025 ed il 31 dicembre 2025.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG., con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. n. 267/2000.

Ventimiglia di Sicilia, 08.10.2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Paolo Sarullo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - UFFICIO DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L. n. 267/2000 e dell'art. 1, lett. i) della L.R. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Ventimiglia di Sicilia, 08.10.2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Paolo Sarullo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del Settore Economico Finanziario su indirizzo politico del Sindaco avente ad oggetto: **Utilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, della Dott.sa Simona La Rosa (assistente sociale), dipendente a tempo parziale ed indeterminato del Comune di Valledolmo, per 12 ore settimanali, per il periodo intercorrente tra il 06 ottobre 2025 ed il 31 dicembre 2025.**

- Considerato il parere espresso per la regolarità tecnica e contabile;
- Ritenuto di approvarla integralmente;
- Con voti unanimi palesi;

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la superiore proposta recependola in ogni sua parte;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con unanime votazione palese

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente delibera **Immediatamente Esecutiva**, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di provvedere per i motivi esposti in proposta.

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

f.to GIROLAMO ANZALONE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to GIUSEPPE INDIA

f.to Adv. VINCENZO LODATO

=====

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08.10.2025 ai sensi dell'art. 12.

☐ Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)

☒ Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, lì 08.10.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Adv. VINCENZO LODATO

Affissa all'albo pretorio il.....al N.....vi resterà per giorni 15

Defissa dall'albo Pretorio il.....,senza seguito di opposizioni o reclami

Dalla residenza Municipale.....

IL MESSO COMUNALE

f.to MILIANTA LUCIA

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della deliberazione, ai sensi dell' art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni è stata pubblicata per 15 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio dalal.....e che.....è stata prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Adv. VINCENZO LODATO